



*Ministero per i beni e  
le attività culturali e  
per il turismo*

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA  
E ISTITUTI CULTURALI



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Scuola di Specializzazione in  
Beni Architettonici e del Paesaggio

## CONVENZIONE

T R A

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

e

“SAPIENZA” UNIVERSITÀ DI ROMA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO

VISTO l'art. 36 del D.P.R. 805/75;

VISTO l'art. 27 del D.P.R. 382/80 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

VISTO il decreto legislativo 29/93;

VISTO l'art. 6 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, che invita le università a deliberare gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione “relativamente alle professionalità nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2006, n. 137, supplemento ordinario n. 147 (*Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale*) che, all'art. 3 c. 12, recita: “Ai fini dello svolgimento di tirocini e stage, le scuole stipulano convenzioni con il Ministero per beni e le attività culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione”;

VISTO il verbale della seduta del Senato accademico della “Sapienza” Università di Roma, in data 19 dicembre 2006, di istituzione della Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, già Scuola di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti, in ordine di tempo la prima in Italia, attiva dal 1957, con il suo nuovo Ordinamento;

VISTA la delibera del Senato Accademico (seduta del 19 dicembre 2006) d'istituzione della nuova “Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio”, secondo il

nuovo Ordinamento riformulato ex Decreto MIUR n. 147, del 31 gennaio 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 15 giugno 2006, n. 137, Serie generale, ed approvato dal CUN nella seduta del 10 ottobre 2007;

VISTO espressamente l'Ordinamento didattico della predetta Scuola, deliberato dal Consiglio della Scuola stessa in data 10 gennaio 2008, che all'art. 5 così recita: "Ai fini dello svolgimento di tirocini e *stage* formativi, e con finalità di sovvenzionamento e utilizzazione di personale e strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, la Scuola può stipulare convenzioni con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione";

VISTO il DPCM n.171 del 29/08/2014, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", che istituisce la Direzione Generale Educazione e Ricerca, specificandone funzioni e compiti all'art. 13;

VISTO che, ai sensi del medesimo art. 13 "La Direzione Generale Educazione e Ricerca, ora Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (d'ora in poi DG-ERIC), ex art. 14 del successivo DPCM n. 169 del 2/12/2019, svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero";

VISTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera d) del DPCM n.171 del 29/08/2014 "In particolare, il Direttore generale: "cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione";

VISTO che le Soprintendenze e gli Istituti centrali del Ministero dei beni e delle attività culturali (MiBACT), all'interno delle proprie autonome attività di manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio monumentale, possono avvalersi della collaborazione di giovani architetti, ingegneri, archeologi e storici dell'arte;

VISTO l'art. 151 comma 3 del D.lgv. n. 50 del 2016;

CONSIDERATO quindi che l'identificazione di tali giovani collaboratori può avvenire anche fra gli allievi della Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, previo accordo tra le parti;

VISTO l'accordo di programma tra il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (MBCA) ora Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo (MiBACT) di cui al D.L. del 29 gennaio 1992;

CONSIDERATA l'opportunità d'inquadrare in programmi di formazione concordati alcune attività della Scuola di specializzazione, delle Soprintendenze e degli Istituti centrali del MiBACT;

CONSIDERATO che l'attività formativa della Scuola di specializzazione necessita di esercitazioni pratiche in cantieri o monumenti, nonché di specifici apporti didattici, che possono essere individuati di concerto fra la Scuola stessa e le predette istituzioni del MiBACT, con vantaggi scientifici tra le due parti;

CONSIDERATO che la DG-ERIC ha intrapreso iniziative di formazione attiva attraverso i cantieri-scuola a partire dal progetto pilota di Palazzo Silvestri Rivaldi e propone l'applicazione dello stesso modello in altri siti sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che già il precedente Statuto della Scuola (G.U., serie generale, n. 304, in data 29 dicembre 1988) all'art. 6, prevedeva quanto segue: "Il Consiglio della Scuola stabilirà la partecipazione guidata da docenti appositamente designati, a campagne di rilievo o ad un cantiere di restauro attribuiti alla Scuola e da essa gestiti attraverso convenzioni con il Ministero per i Beni Culturali o con regioni ed enti locali"; ed, inoltre, che le "attività pratiche guidate" riguardano: "1) esercitazione sui materiali edilizi mediante sopralluoghi guidati *in situ* ed in laboratorio; 2) esercitazioni di controllo delle condizioni statiche mediante



sopralluoghi guidati *in situ* ed in laboratorio; 3) studio ed analisi delle consistenze monumentali e ambientali, mediante: a) esercitazioni metodologiche relative alla ricerca d'archivio ed a quella storico-bibliografica; b) esercitazioni di rilievo architettonico e di restituzione grafica; 4) saggio di scavo archeologico; 5) progettazione d'interventi di conservazione e di restauro; 6) esercitazioni di stima e contabilità dei lavori; 7) esercitazioni di progettazione urbanistica in aree di conservazione mediante laboratori e seminari su centri antichi di piccola e media dimensione, su zone storiche di aree metropolitane, su parchi e risorse naturali";

PRESO ATTO che nella dizione "saggio di scavo archeologico" impiegata nel 1988, vanno attualmente ricomprese anche le indagini stratigrafiche degli elevati;

CONSIDERATO che dall'anno accademico 2013-14 la Scuola ha attivato, accanto al tradizionale percorso in "Restauro dei monumenti e tutela del paesaggio" (A), un secondo percorso in "Restauro dei giardini e dei parchi storici" (B). L'ordinamento didattico, le regole organizzative e gli effetti giuridici della Scuola sono comuni ed equipollenti a entrambi i percorsi 'A' restauro dei monumenti e tutela del paesaggio e 'B' restauro dei giardini e parchi storici;

CONSIDERATO inoltre che un successivo Statuto della Scuola (G.U., serie generale, n. 83, in data 9 aprile 1996) all'art. 8, prevedeva quanto segue: "L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162";

STABILITO che le parti sono libere di coinvolgere, senza oneri, contributi e apporti di tutti gli istituti di cultura, di formazione e di ricerca europei ed esteri già operanti in Italia, pubblici e privati, oltre ad Accademie, Istituti e fondazioni senza fini di lucro;

STABILITO che il MiBACT si riserva, ove possibile e se ritenuta opportuna, la pubblicazione dei risultati di ogni attività congiunta svolta sotto il profilo tecnico-scientifico;

CONSIDERATO altresì che nessun costo aggiuntivo dovrà essere sostenuto dal MiBACT per svolgere concordemente tali attività, ad eccezione, ove occorrono, le spese correnti relative agli stipendi e alle indennità del personale dipendente, le spese di ammortamento di macchinari o attrezzature già in dotazione e le spese ordinarie per l'eventuale approvvigionamento di materiali di consumo necessari alle attività didattiche, materiali che potranno essere forniti dal MiBACT;

VISTO l'accordo quadro tra il Segretariato Generale MiBACT e la Facoltà di Architettura di Roma "La Sapienza" sottoscritto in data 14 giugno 2013, con durata quadriennale e quindi tuttora in corso di validità, con scadenza 14 giugno 2017;

VISTA in precedenza la prima convenzione di durata quinquennale a firma del Magnifico Rettore Giuseppe D'Ascenzo e del Direttore Generale Mario Serio, sottoscritta il 23 maggio 2000, trasmessa dall'Università alla Facoltà di Architettura e alla Scuola di specializzazione in data 6 giugno 2000 con prot. G113869 e tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 8 della stessa convenzione una prima volta il 23 maggio 2005 ed una seconda volta il 23 maggio 2010;

VISTO che prima della ulteriore scadenza o dell'ulteriore tacito rinnovo, e cioè prima del 23 maggio 2015 tale ultima convenzione è stata consensualmente modificata in data 4 giugno 2013 con analoga pattuizione tacitamente rinnovabile di durata triennale, a firma del Segretario Generale arch. Antonia Pasqua Recchia e del Direttore della Scuola prof. Giovanni Carbonara;

VISTO che il 4 giugno 2016 è giunta in scadenza tale modificata convenzione tra il MiBACT e la Scuola di specializzazione e che - non essendo intervenuti avvisi scritti da ognuna delle due parti entro i sei mesi precedenti la data di scadenza - la predetta convenzione si è tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 8 della medesima, quindi sino al 4 giugno 2019;





CONSIDERATO peraltro che a norma dello stesso precitato art. 8 sono previste proposte di modifica che possono essere avanzate da ognuna delle due parti configurando una diversa possibilità di rinnovo - con modificazioni - della convenzione, ciò in variazione rispetto al tacito rinnovo nelle medesime forme della precedente stipula, prosecuzione immutata che si configura in caso di avvenuta scadenza che non sia preceduta da avvisi scritti da ognuna delle due parti all'altra, recanti l'intenzione di non voler configurare un rinnovo tacito, entro i sei mesi che precedono la data di scadenza;

CONSIDERATO che alcune modifiche si rendono comunque non solo opportune ma addirittura necessarie, quanto meno per aggiornare la precedente intesa alla riorganizzazione del MiBACT nel contempo intervenuta con DPCM 171/2014 e disposizioni successive;

TENUTO CONTO delle indicazioni emerse in occasione dell'incontro con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo On.le Dario Franceschini di una rappresentanza della Scuola di specializzazione, costituita da docenti e da studenti, avvenuto alla presenza del Segretario Generale in data 1 febbraio 2016;

CON RIFERIMENTO al decreto del Direttore Generale Educazione e Ricerca del MiBACT rep. 81 del 25 agosto 2016, trasmesso con nota prot. 2421 del 25 agosto 2016;

VISTA la nota del Segretario Generale MiBACT prot. 13237 del 1 settembre 2016 con la quale a quest'ultimo proposito è stato richiesto il parere dell'Ufficio Legislativo, e sulla base del richiesto parere reso con nota prot. 26947 del 22 settembre 2016, note alle quali ha fatto seguito il consequenziale decreto rep. 91 del 07 ottobre 2016, a chiarimento e modifica del citato precedente OdS rep. 81 del 25 agosto 2016;

#### **tutto ciò premesso**

tra il Direttore Generale della DG-ERIC del MiBACT e il Direttore della Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio della "Sapienza" Università di Roma, si conviene quanto segue:

ART. 1 Le premesse nella loro interezza costituiscono parte integrante della presente convenzione finalizzata alla istituzione e alla regolamentazione delle attività di formazione extrauniversitaria, secondo quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80, dall'art. 3 c. 12 del D.M. 31 gennaio 2006, a firma del Ministro dei beni e delle attività culturali, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dall'Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione.

ART. 1 bis Le attività comuni sono finalizzate alla promozione pratica dello studio, della ricerca e dell'insegnamento del restauro, specie in condizioni di criticità, di necessità e di urgenza, specificamente nel campo dell'architettura, dei monumenti, delle ville, dei giardini, dei parchi, dei centri storici, dei siti di interesse culturale e naturalistico, dei paesaggi. Nonché alla formazione di responsabili di sito e di personale specializzato e qualificato alla manutenzione e conservazione di tali plessi di beni. Le attività comuni mirano inoltre, per quanto possibile, a favorire il collegamento tra educazione e lavoro nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare con espresso riferimento agli articoli 1 e 9. La partecipazione alle attività comuni potrà quindi essere proposta nelle sedi competenti come requisito o titolo in caso di concorsi di assunzione presso il Ministero e presso la Scuola di specializzazione, ovvero presso altre amministrazioni.

ART. 2 Le Soprintendenze e gli Istituti centrali del MiBACT nell'ambito delle attività di educazione e ricerca possono ammettere all'interno delle proprie attività gli specializzandi della Scuola per lo svolgimento di tirocini, cantieri-scuola e attività di formazione extrauniversitaria.



ART. 3 La collaborazione fra il MiBACT e la Scuola di specializzazione prevede la possibilità di fornire un apporto alla docenza da parte di tecnici del MiBACT, apporto che dovrà avvenire a titolo gratuito e considerando tale attività come interna a quella propria degli Istituti di appartenenza degli stessi tecnici.

#### ART. 4 Responsabilità

La responsabilità della realizzazione del presente accordo è affidata per le parti al Direttore Prof. Alessandro Viscogliosi per la Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio "Sapienza" Università di Roma.

al Dirigente del Servizio I – Ufficio Studi, dott. Andrea De Pasquale, per il MiBACT - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

ART. 5 Entro il mese di novembre di ogni anno il Direttore della Scuola porterà a conoscenza degli organi centrali e periferici del MiBACT, disposti a collaborare, i programmi dell'anno in corso, per concordare le attività comuni, gli eventuali contratti d'insegnamento a titolo gratuito e organizzare le attività pratiche degli specializzandi.

ART. 6 Da parte dell'Università è prevista per ogni studente, fin dal momento dell'iscrizione alla Scuola di specializzazione e per tutta la durata degli studi, un'apposita polizza di assicurazione infortuni cumulativa comprendente anche, espressamente, gli specializzandi ed i tirocinanti.

ART. 7 Il MiBACT, in ragione dell'attività didattica in argomento, assicura ogni utile assistenza alla migliore riuscita dell'azione di formazione e di ricerca. Potranno al riguardo essere messi a disposizione per la predetta attività dati conoscitivi di proprietà delle soprintendenze e degli istituti centrali. La Scuola si impegna a non utilizzare tali informazioni se non per finalità esclusivamente didattiche, di educazione e di ricerca, e si impegna, a sua volta, a mettere a disposizione del MiBACT ogni informazione e documentazione ritenuta utile all'attività istituzionale.

ART. 8 La partecipazione degli specializzandi alle attività comuni, *stage* e cantieri-scuola compresi, concordate e programmate dai due enti avviene a titolo gratuito in quanto obbligatoria per gli specializzandi a norma del vigente Statuto.

ART. 8 bis Alle attività comuni, *stage* e cantieri-scuola compresi, concordate e programmate dai due enti che sottoscrivono la presente convenzione e realizzate congiuntamente possono intervenire su base volontaria e a titolo gratuito, assumendo a proprio carico gli oneri anche assicurativi connessi, sia come docenti sia come discenti persone, fisiche o giuridiche, esterne al MiBACT e all'Università "Sapienza", particolarmente qualificate per la docenza o motivate per la discesa, su semplice invito anche di una soltanto delle parti che sottoscrivono la presente convenzione. Preliminarmente e a consuntivo di tali attività di esterni verrà rilasciata rispettivamente comunicazione di assenso preventivo e attestazione finale ai sensi della presente convenzione che verrà espressamente richiamata negli attestati.

ART. 9 La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione. Si intende tacitamente rinnovata, ogni tre anni, per pari durata se non intervengono avvisi scritti finalizzati alla risoluzione da ognuna delle due parti entro i sei mesi dalla data di scadenza. Proposte di modifiche possono sempre essere avanzate da ognuna delle due parti; in caso di avvenuta scadenza, il rinnovo della presente convenzione salvo diversa espressa pattuizione avviene nelle medesime forme della presente stipula.

ART. 10 Referenti dell'attuazione del presente Accordo sono:






- per la Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio "Sapienza" Università di Roma la Prof.ssa Daniela Esposito
- per la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, arch. Maria Adelaide Ricciardi

Roma, 24 novembre 2020

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'  
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Mario Turetta



"SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO

IL DIRETTORE

Prof. Alessandro Viscogliosi



## convenzione dg-eric - specializzazione architettura sapienza

DG-ERIC - UFFICIO TECNICO

ven 27/11/2020 13:33

A:TURETTA MARIO <mario.turetta@beniculturali.it>;

Cc:DE PASQUALE ANDREA <andrea.depasquale@beniculturali.it>; DIANI ISABELLA <isabella.diani@beniculturali.it>; SCOGNAMIGLIO RITA <rita.scognamiglio@beniculturali.it>;

Categorie: Categoria blu; Categoria viola

📎 2 allegati

2020.Convenzione DGER UNIROMA1\_def.pdf; 2020.Convenzione DGER UNIROMA1\_def.doc;

Gentile direttore e colleghi,  
si invia, come anticipato, il testo del rinnovo della convenzione con la Scuola di Specializzazione della facoltà di Architettura della Sapienza.

Le firme dei rappresentanti della Sapienza sono sul pdf, ma in allegato trovate anche il file word per eventuali modifiche.  
Attendiamo riscontro per procedere con la firma digitale.

Cordiali saluti  
Maide Ricciardi e Gianni Pittiglio

MiBACT  
Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali  
Ufficio Tecnico  
Via Milano, 76 - 00184 Roma  
tel. 06.48292293



Non stampare questa e-mail.

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.

